



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO N. 01 DATA COMUNICATO 02/07/2024
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

MODALITA' FEDERALI	3
Norme regolamentari	3
Art. 15 delle N.O.I.F. - Affiliazione	3
Art. 16 delle N.O.I.F. - Decadenza e revoca della affiliazione	4
MODALITA' TESSERAMENTI	6
Art. 39 delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori	6
Art. 40 quater delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche	7
Art. 40 quinquies delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque	9
Art. 31 delle N.O.I.F. - I "Giovani"	11
Art. 32 delle N.O.I.F. - I "Giovani Dilettanti"	11
Art. 63 delle N.O.I.F. - Direzione delle gare ufficiali	13
Art. 95 delle N.O.I.F. - Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto	13
Art. 101 delle N.O.I.F. - Modalità di trasferimento dei calciatori	14
Art. 109 delle N.O.I.F. - Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore	16
Art. 117 bis delle N.O.I.F. - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie", "giovani" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"	17
Art. 45 (Regolamento della L.N.D.) - Il trasferimento	18
Art. 103/BIS delle N.O.I.F. - Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo	19
Art. 43 delle N.O.I.F. - Tutela medico-sportiva	32
Norme in materia di comportamento e di onorabilità	33
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali	33
Posta Elettronica Certificata	33
Disposizioni generali	33
COMUNICAZIONI	34

Comunicazioni del Comitato Regionale Umbria.....	34
Attività Ufficiale organizzata dal C.R. Umbria - Stagione Sportiva 2024/2025.....	35
Chiusura delle iscrizioni ai Campionati - Tornei e Coppe - Stagione Sportiva 2024/2025	37
Inizio dei Campionati - Tornei e Coppe - Stagione Sportiva 2024/2025	38
Ordinamento dei Campionati e Tornei per la Stagione Sportiva 2024/2025	38
Tassa gare amichevoli.....	40
Ammenda per rinuncia.....	40
Art. 53 delle N.O.I.F. – Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato	41
Art. 62 delle N.O.I.F. – Tutela dell’Ordine pubblico in occasione delle gare.....	42
Tassa spostamento gare	42
Sgombero della neve	42
Calciatori/Calciatrici.....	42
Assicurazione Tesserati	42
Recuperi di campionato.....	43
Obbligo della contemporaneità.....	43
Tempo di attesa.....	43
Concomitanze di Gare sullo stesso campo.....	44
Persone ammesse nel recinto di giuoco.....	45
Tecnici.....	47
Time-out nei campionati dilettantistici	47
Migliore formazione	48
Sostituzione dei calciatori e giocatori di riserva.....	48
Identificazione dei calciatori/calciatrici.....	49
Lista di Presentazione – Distinta di gara.....	49
Pubblicazione delle decisioni.....	50
Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi.....	50
Disponibilità Campi da Giuoco	50
Verbale di Omologazione Campi	50
Apertura degli uffici al pubblico	50
Graduatoria Disciplina ed età media calciatori utilizzati	51
Partecipazioni Societarie	51
Progetto di sviluppo del Calcio Femminile	51
Adozione del modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento “Safeguarding”)	51
Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche	52
Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio (“L’esito di una gara”).....	52
Iscrizioni ai Campionati - Coppe e Trofei Regionali e Provinciali Stagione Sportiva 2024/2025.....	53

MODALITA' FEDERALI

Norme regolamentari

a. AFFILIAZIONE

ART. 15 N.O.I.F.

b. DECADENZA E REVOCA AFFILIAZIONE

ART. 16 N.O.I.F.

Art. 15 delle N.O.I.F. - Affiliazione

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:
 - a) atto costitutivo e statuto sociale;
 - b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
 - c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.
- 7bis.** Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.
7. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.

I diritti di affiliazione alla F.I.G.C. per le nuove affiliate si intendono pari ad Euro 65,00 (C.U. N.1 L.N.D.).

Art. 16 delle N.O.I.F. - Decadenza e revoca della affiliazione

1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:
 - a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;
 - b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:
 - a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;
 - b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC.

Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.

3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:
 - a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
 - b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
 - c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
 - d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.
5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione giudiziale prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

6 bis Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie.

6ter Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda.

7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

MODALITA' TESSERAMENTI

Art. 39 delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il **31 marzo** di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. **Nel caso di minore con età superiore ai 14 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore.** Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.
5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 40 quater delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE:

- a. certificato internazionale di trasferimento;
- b. copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
- c. certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;
- d. dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- e. documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) certificato di residenza in Italia;
- c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia;
- d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di

comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti" e giovani dilettanti, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.

Art. 40 quinquies delle N.O.I.F. - Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

- 1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
 - a. certificato internazionale di trasferimento;
 - b. copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
 - c. certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;
 - d. dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- 2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:
 - a. certificato internazionale di trasferimento
 - b. certificato di residenza in Italia;
 - c. dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
 - d. documento di identità.

2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.- Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.

Art. 31 delle N.O.I.F. - I “Giovani”

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.
2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Art. 32 delle N.O.I.F. - I “Giovani Dilettanti”

1. I calciatori/calciatrici:
 - a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile.
Il loro tesseramento, **in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società,** può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” **instaurino** un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero **stipolino** un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
 - b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età **sono qualificati** “giovani dilettanti” se si **tesserano** con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo **instaurino** un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero **stipolino** un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
 - c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età **sono qualificati** “giovani dilettanti” se si **tesserano** con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che **instaurino** un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero **stipolino** un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
- 1bis. Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non **professionisti**”. Il loro tesseramento, **in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società** dura una stagione sportiva, salvo che i “**non professionisti**” **instaurino** un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero **stipulino** un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie in applicazione dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società **dalla** stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio **2025**, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori **nati dal 1° luglio 2005 in poi**, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno **2026**, salvo che non stipulino, **a partire dal 1° luglio 2025**, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società **dalla** stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio **2025**, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni **2004** e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno **2025**, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

Art. 63 delle N.O.I.F. - Direzione delle gare ufficiali

1.omissis....

1bis.omissis....

2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.
4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.
5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

Art. 95 delle N.O.I.F. - Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento **e di cessione devono** essere effettuate attraverso la modalità telematica.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.

Norma transitoria:

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.

Art. 101 delle N.O.I.F. - Modalità di trasferimento dei calciatori

I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

- 1) Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. Il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice "non professionista", titolare di contratto di lavoro sportivo o di contratto di apprendistato, a società professionistica, non comporta la cessione del contratto.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto di lavoro sportivo con la società concedente il prestito.

- 2) ... a b r o g a t o...

- 3) ... a b r o g a t o...

- 4) Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

- 5) Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

- 6) Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria

- 6 bis) Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.
- 6 ter) Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” o “non professionisti” tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.
- 7) Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
- 8) Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, **e diritto di recesso**, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove **nel secondo trasferimento temporaneo**.
Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.
- 9) I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 109 delle N.O.I.F. - Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il calciatore/calciatrice “non professionista” ed entro il 30 aprile per il calciatore/calciatrice “giovane dilettante”, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice. L’opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d’autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.
6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell’opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. Norma Transitoria Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

Art. 117 bis delle N.O.I.F. - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie", "giovani" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie", "**giovani**" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono **atto attraverso il deposito telematico**.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per **qualsiasi** Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.
4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti", "**giovani di serie**" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente **in ambito dilettantistico**, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

Norma transitoria

Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024.

Art. 45 (Regolamento della L.N.D.) - Il trasferimento

- 1) Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
- 2) Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.
- 3) Le Società possono tesserare, nella medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo

Per attività di Calcio a Undici Maschile	Fino ad un Massimo di 8 Calciatori
Per attività di Calcio a Undici Femminile	Fino ad un Massimo di 8 Calciatrici
Per attività di Calcio a Cinque Maschile	Fino ad un Massimo di 5 Calciatori
Per attività di Calcio a Cinque Femminile	Fino ad un Massimo di 5 Calciatrici

- 4) Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.

Art. 103/BIS delle N.O.I.F. – Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie" fra società professionistiche, dei "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:
 - a. si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;
 - b. sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.
2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.
3. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie", di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.
4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a martedì **13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2025**.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le calciatori/calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2025**.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 - autonoma sottoscrizione;**

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 - con consenso della società dilettantistica;**

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 - con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

- d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F..
Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:
- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 - autonoma sottoscrizione;
 - da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 - con consenso della società dilettantistica;
 - da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 - con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

- 2) Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;

b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

L’accordo di trasferimento di calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per le Società professionistiche.

- 2.A) Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;

b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

c) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;

d) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

3) Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

4) Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

4)bis Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipante a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma9 delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatori professionisti e “apprendisti prof”:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

5) Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista”, da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
- b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste “Apprendiste prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell’art 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 230/A del 30 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste e “apprendiste prof”:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

6) Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- b) **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

7) Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e accordi di cessione di contratti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

Il calciatore “giovane Dilettante” trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. B), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento – **entro il 31 Marzo 2025** – a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

La calciatrice “Giovane Dilettante” trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. B), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento – **entro il 31 Marzo 2025** – a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

8) Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.**

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e dall’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

9) Calciatori e calciatrici italiani e stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenza dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all’art. 40 quater delle NOIF.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **31 gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10) Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

- a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5 delle N.O.I.F.
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.
- a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.
- a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche:
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.
- a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.
- a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:
- **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**
- b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)
- b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i quali non risultano istaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:
- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.**

Per i calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024.**

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024.**

b3) L'inclusione in "lista di svincolo" di un calciatore/calciatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista o "Apprendista Prof" a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 – autonoma sottoscrizione;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della Società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con i calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

11) Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle Società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professionisti" in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo **dal 16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione di Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2025**.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "non professionisti/e", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2025**.

2) Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025.

L'accordo di trasferimento di giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

3) Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F..

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e accordi di cessione di contratti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

4) Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.**

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, 40 quinquies e 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/a tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5) Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenza dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all’art. 40 quater delle N.O.I.F..

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E..

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **il medesimo termine del 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica.

La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6) Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5 delle N.O.I.F.
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025.**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", con i quali non risultano istaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a 5 di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.**

Per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

(Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024**.

Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.**

(Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

L'inclusione in "lista di svincolo" di un giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "Giovani" tesserati/e per le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i limiti stabiliti:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024.**

(Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **martedì 17 dicembre 2024**.

11) Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle Società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professionisti" in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo **dal 16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

Art. 43 delle N.O.I.F. - Tutela medico-sportiva

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

Norme in materia di comportamento e di onorabilità

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/bis e 22/ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società anche sul contenuto del sotto riportato punto 6) e 6 bis) dell'art. 22/bis delle N.O.I.F.:

Punto 6:

“All’atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l’obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori”.

Punto 6 Bis:

“I Dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.”

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come **GDPR**, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche. Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

Posta Elettronica Certificata

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è in vigore dal **1° Luglio 2021** l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Disposizioni generali

Ferme le disposizioni di cui all'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2024/2025, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza avverrà tramite la procedura di “dematerializzazione”, secondo le modalità previste.

COMUNICAZIONI

Comunicazioni del Comitato Regionale Umbria

In allegato al presente comunicato ufficiale si rimettono i Comunicati Ufficiali e le Circolari pubblicati dalla Lega Nazionale Dilettanti alla data odierna.

COMUNICATI UFFICIALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

- C.U. n. 01 L.N.D. - Attività ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2024/2025;
- C.U. n. 02 L.N.D. - Attività ufficiale della L.N.D. Divisione Calcio a Cinque stagione sportiva 2024/2025;
- C.U. n. 03 L.N.D. - Visita medica idoneità ex art. 43 NOIF;
- C.U. n. 05 L.N.D. - Programma manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D.;
- C.U. n. 06 L.N.D. - Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2024/2025;
- C.U. n. 07 L.N.D. - Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali LND stagione sportiva 2024/2025;
- C.U. n. 08 L.N.D. - Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti L.N.D. 2024/2025.
- C.U. n. 10 L.N.D. - CU n. 1/A FIGC - Convocazione Assemblea Federale Elettiva.

CIRCOLARI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

- Circolare n. 01 - Attività ufficiale Stagione Sportiva 2024/2025;
- Circolare n. 02 - Decadenza affiliazione ex art. 16 NOIF;
- Circolare n. 03 - Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico;
- Circolare n. 04 - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
- Circolare n. 05 - Convenzione LND-USSI;
- Circolare n. 09 - Circolare 33/2024 Centro Studi Tributari L.N.D..

Attività Ufficiale organizzata dal C.R. Umbria - Stagione Sportiva 2024/2025

Competizioni:

1. CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
2. CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
3. CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA
4. CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA
5. CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE
6. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A1
7. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A2
8. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE
9. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DILETTANTI
10. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A1
11. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A2
12. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16
13. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A1
14. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A2
15. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14
16. CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE "C1"
17. CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE "C2"
18. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE "C"
19. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE
20. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE
21. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE
22. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE
23. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE
24. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE
25. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 MASCHILE CALCIO A CINQUE
26. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE CALCIO A CINQUE
27. CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17
28. CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15
29. TORNEO ESORDIENTI
30. TORNEO ESORDIENTI CALCIO A CINQUE
31. TORNEO PULCINI
32. TORNEO PULCINI CALCIO A CINQUE
33. TORNEI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI
34. TORNEO PROVINCIALE AMATORI

Tornei e Trofei

- a. COPPA ITALIA DILETTANTI
riservato a tutte le Società di Eccellenza, Promozione ed Eccellenza Femminile.
- b. COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE
riservato a tutte le Società di Calcio a Cinque Serie C1, Serie C2 (a domanda) e Femminile Serie C.
- c. COPPA PRIMAVERA
riservato, a domanda, alle Società di Prima Categoria.
- d. COPPA PRIMAVERA
riservato, a domanda, alle Società di Seconda Categoria.
- e. COPPA UMBRIA
riservato, a domanda, alle Società di Calcio Amatoriale.
- f. TROFEO UMBRIA DI ECCELLENZA
riservato alle Società vincenti il Campionato di Eccellenza e la Coppa Italia di Eccellenza.
- g. TROFEO UMBRIA DI ECCELLENZA FEMMINILE
riservato alle Società vincenti il Campionato di Eccellenza Femminile e la Coppa Italia di Eccellenza Femminile.
- h. TROFEO UMBRIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C1
riservato alle Società vincenti il Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 e la Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C1.
- i. TROFEO UMBRIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C FEMMINILE
riservato alle Società vincenti il Campionato di Calcio a Cinque Serie C Femminile e la Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C Femminile.
- j. TROFEO CAMPIONE DI PROMOZIONE
riservato alle Società vincenti il rispettivo girone del Campionato di Promozione.
- k. TROFEO CAMPIONE DI PRIMA CATEGORIA
riservato alle Società vincenti il rispettivo girone del Campionato di Prima Categoria.
- l. TROFEO CAMPIONE DI SECONDA CATEGORIA
riservato alle Società vincenti il rispettivo girone del Campionato di Seconda Categoria.
- m. TROFEO CAMPIONE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2
riservato alle Società vincenti il rispettivo girone del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2.

Chiusura delle iscrizioni ai Campionati - Tornei e Coppe - Stagione Sportiva 2024/2025

Il Consiglio Direttivo del C.R. Umbria, nella sua ultima riunione, ha stabilito le date di chiusura entro le quali dovranno pervenire alla Segreteria le domande di iscrizione ai vari Campionati e Coppe:

TERMINE ISCRIZIONI ENTRO IL GIORNO:	COMPETIZIONI:
Mercoledì 10 Luglio 2024	▪ Campionato Regionale di Eccellenza ▪ Coppa Italia Eccellenza
Martedì 16 Luglio 2024	▪ Campionato Regionale di Promozione ▪ Coppa Italia Promozione
Lunedì 22 Luglio 2024	▪ Campionato Regionale di Prima Categoria ▪ Coppa Primavera Prima Categoria
Mercoledì 31 Luglio 2024	▪ Campionato Regionale Calcio a Cinque Maschile Serie "C1" ▪ Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C1 ▪ Campionati Regionali Juniores Under 19 A1 e A2 ▪ Campionato Regionale Under 18 Dilettanti
Lunedì 05 Agosto 2024	▪ Campionato Regionale di Seconda Categoria ▪ Coppa Primavera Seconda Categoria ▪ Campionati Regionali Under 17 A1 - A2 ▪ Campionati Regionali Under 15 A1 - A2
Lunedì 26 Agosto 2024	▪ Campionato Regionale "Under 16" ▪ Campionato Regionale "Under 14"
Lunedì 02 Settembre 2024	▪ Campionato Regionale Calcio a Cinque Maschile Serie "C2" ▪ Coppa Italia di Calcio a Cinque Serie C2 ▪ Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile Serie C ▪ Coppa Italia di Calcio a Cinque Femminile Serie C
Mercoledì 04 Settembre 2024	▪ Campionato Regionale di Eccellenza Femminile ▪ Coppa Italia Eccellenza Femminile
Lunedì 16 Settembre 2024	▪ Campionato Regionale Under 19 Maschile Calcio a Cinque ▪ Campionato Regionale Juniores Under 19 Femminile C.11 ▪ Torneo Provinciale Amatori ▪ Coppa Umbria Amatori
Lunedì 23 Settembre 2024	▪ Campionato Provinciale Under 17 ▪ Campionato Provinciale Under 15 ▪ Torneo Esordienti ▪ Torneo Pulcini ▪ Tornei Primi Calci e Piccoli Amici
Lunedì 07 Ottobre 2024	▪ Campionato Regionale Under 19 Femminile Calcio a Cinque ▪ Campionato Regionale Under 21 Maschile di Calcio a Cinque ▪ Campionato Regionale Under 21 Femminile di Calcio a Cinque
Lunedì 14 Ottobre 2024	▪ Campionato Regionale Under 17 Maschile Calcio a Cinque ▪ Campionato Regionale Under 17 Femminile Calcio a Cinque ▪ Campionato Regionale Under 15 Maschile Calcio a Cinque ▪ Campionato Regionale Under 15 Femminile Calcio a Cinque ▪ Torneo Esordienti Calcio a Cinque ▪ Torneo Pulcini Calcio a Cinque

Si fa presente che i **termini** indicati sono da intendersi **perentori**.

Inizio dei Campionati - Tornei e Coppe - Stagione Sportiva 2024/2025

La data di inizio degli incontri di Coppa e di Campionato di tutte le Categorie sarà resa nota in un successivo comunicato.

Ordinamento dei Campionati e Tornei per la Stagione Sportiva 2024/2025

Si pubblica di seguito, l'ordinamento dei Campionati organizzati dal C. R. Umbria:

- **CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA**
(N. 1 girone composto da 16 squadre)
- **CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE**
(N. 2 gironi composti 16 squadre)
- **CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA**
(N. 4 gironi composti da 16 squadre ciascuno)
- **CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19**
(N.1 girone di A1 composto da 16 squadre e numero gironi di A2 in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A UNDICI FEMMINILE ECCELLENZA**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A UNDICI**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DILETTANTI DI CALCIO A UNDICI**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17**
(N. 1 girone di A1 composto da 14 squadre e n. 2 gironi di A2 composti rispettivamente da n. 14 squadre ciascuno)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15**
(N. 1 girone di A1 composto da 14 squadre e n. 2 gironi di A2 composti rispettivamente da n. 14 squadre ciascuno)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE C1**
(N. 1 girone composto da 14 squadre)
- **CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE C2**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE "C"**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)

- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **TORNEO ESORDIENTI**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **TORNEO ESORDIENTI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **TORNEO PULCINI**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **TORNEO PULCINI CALCIO A CINQUE**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **TORNEI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- **TORNEO PROVINCIALE AMATORI**
(Numero gironi in base alle squadre iscritte)
- Con un successivo Comunicato Ufficiale, verranno rese note le norme che regolano il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni dei vari Campionati.

Tassa gare amichevoli

Si ricorda che le Società dipendenti, interessate a disputare gare amichevoli, hanno l'obbligo di richiedere la prevista autorizzazione per iscritto al Comitato Regionale Umbria che provvederà alla designazione dell'arbitro **ALMENO CINQUE GIORNI** prima della disputa della gara stessa e dovranno versare una tassa come appresso specificato:

• SOCIETA' PROFESSIONISTICHE DI SERIE A) e B)	€.	150,00
• SOCIETA' PROFESSIONISTICHE DI LEGA PRO	€.	120,00
• SOCIETA' DILETTANTI CAMPIONATO NAZIONALE	€.	90,00
• SOCIETA' DILETTANTI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE	€.	60,00
• SOCIETA' DILETTANTI DI ALTRI CAMPIONATI	€.	30,00

Ammenda per rinuncia

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. (art. 53 NOIF) e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionati e Tornei Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza

1ª rinuncia	€.	500,00
2ª rinuncia	€.	1.000,00
3ª rinuncia	€.	1.500,00

Campionato di Promozione

1ª rinuncia	€.	300,00
2ª rinuncia	€.	600,00
3ª rinuncia	€.	1.000,00

Campionato di Prima Categoria

1ª rinuncia	€.	150,00
2ª rinuncia	€.	300,00
3ª rinuncia	€.	600,00

Campionato di Seconda Categoria

Campionato Regionale di Eccellenza Femminile

Campionato Regionale Under 19 Calcio a Undici Maschile e Femminile

Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque Maschile e Femminile

Campionato Regionale Under 18 Dilettanti

Campionato Regionale di Calcio a Cinque maschile e femminile

1ª rinuncia	€.	100,00
2ª rinuncia	€.	200,00
3ª rinuncia	€.	400,00

Attività Amatori

1ª rinuncia	€.	50,00
2ª rinuncia	€.	100,00
3ª rinuncia	€.	200,00

Relativamente all'attività giovanile, si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

Art. 53 delle N.O.I.F. – Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

1. ...omissis...
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. ...Abrogato...
5. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla **quarta rinuncia** a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. E' fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.
- 5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. ...omissis...
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. ...omissis...
10. ...omissis...

Art. 62 delle N.O.I.F. – Tutela dell’Ordine pubblico in occasione delle gare

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nell’articolo 62 commi 4 e 5 delle N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico.

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L’assenza o l’insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse la adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D..

L’Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara.”

Si rammenta che copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara.

Si raccomanda alle Spett.li Società di inoltrare al Comitato Regionale Umbria (a mano/fax/mail/pec) copia del calendario (comprensivo di pagine relative ad impianti di giuoco e variazioni al programma gare) debitamente vistato dalle Forze dell’Ordine per presa visione.

L’invio preventivo al Comitato permetterà di evitare sanzioni non dovute per la mancata presentazione.

Per **eventuali variazioni gare** successive alla pubblicazione del Calendario, ed eventuali recuperi, le Società dovranno **provvedere a nuova comunicazione** alla competente Autorità ed all’invio al Comitato Regionale Umbria secondo le modalità su riportate.

Tassa spostamento gare

Lo spostamento delle gare è consentito solo previo accordo tra le Società e deve pervenire al Comitato Regionale almeno CINQUE giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. Dopo tale termine sarà addebitata alla Società richiedente la somma di **€. 50,00.**

Sgombero della neve

Si stabilisce che le Società, partecipanti ai Campionati organizzati dal C.R. Umbria, **sono tenute** allo sgombero della neve caduta prima delle **72 ore precedenti** l’inizio della gara.

Calciatori/Calciatrici

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i/le calciatori/calciatrici per la Stagione Sportiva 2024/2025 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

Assicurazione Tesserati

In merito alle disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 8 del 01/07/2024 della L.N.D. allegato al presente C.U..

Recuperi di campionato

Il Consiglio Direttivo del Comitato dispone che i recuperi delle gare non iniziate, interrotte o annullate siano effettuate entro il **TERZO MERCOLEDÌ** successivo alla data in cui la gara non è iniziata, interrotta o annullata, salvo diversa delibera dell'organo competente.

Dalla **terzultima giornata** di Campionato il recupero verrà effettuato il **MERCOLEDÌ** successivo alla data in cui la gara non è iniziata, interrotta o annullata.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, deve essere disposta, in altra data, la **prosecuzione dei soli minuti non giocati**.

La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33 del Regolamento della L.N.D..

Obbligo della contemporaneità

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime **DUE GIORNATE**, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e orario.

Tempo di attesa

Si ricorda che, in base all'art. 54 delle NOIF, le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché **le squadre si presentino in campo, in divisa di giuoco, entro un termine pari alla durata di un tempo della gara**.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Umbria, in deroga a quanto esposto, stabilisce che:

- per le gare che si disputino nei **giorni feriali**, tale termine sia **ridotto a 20 minuti**,
- nelle **ultime due giornate** di campionato sia ulteriormente **ridotto a 5 minuti**.

Per tutte le gare del Settore Giovanile, il tempo d'attesa è **ridotto**, sia nei giorni feriali che festivi, a **20 minuti**. Anche nel Settore Giovanile, nelle **ultime due giornate** di Campionato, il tempo d'attesa sarà **ridotto a 5 minuti**.

Concomitanze di Gare sullo stesso campo

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores" - Under 19;
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale "Juniores - Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale Under 18 Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 élite Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B Maschile;
- Campionato Nazionale Serie B Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 Maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 Femminile;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Regionale Under 19 Maschile;
- Campionato Regionale Under 19 Femminile;
- Campionati Regionali Settore Giovanile;
- Coppe Regionali Settore Giovanile.

Persone ammesse nel recinto di giuoco

Per le gare dilettantistiche e giovanili, organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda, purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara;
- h) responsabile defibrillatore Società.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere **aggiunti fino a due posti supplementari** riservati **all'allenatore dei portieri** ed **al preparatore atletico** in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di giuoco i **barellieri**, i **raccattapalle**, i **fotografi** e i **tele-operatori** autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di giuoco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F..

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la Stagione Sportiva 2024/2025, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente ufficiale”. Parimenti, la corrispondente dizione “Tessera Personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’art. 66 delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo aver apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66 delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L’Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il “terreno di gioco”, il “campo per destinazione”, il “recinto di gioco” e il “campo di gioco” sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall’area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l’atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l’intera struttura sportiva, che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

Per tutto quanto non previsto dal presente Comunicato Ufficiale, valgono le disposizioni di cui al punto 10) del Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D., Stagione Sportiva 2024/2025.

Tecnici

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti tra le Società dilettantistiche ed i Tecnici per la Stagione Sportiva 2024/2025, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D..

Time-out nei campionati dilettantistici

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

Equipaggiamento dei Calciatori

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici è disciplinato dalla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusione dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2024/2025, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2024/2025 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

Migliore formazione

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Sostituzione dei calciatori e giocatori di riserva

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2024/2025 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui

saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Identificazione dei calciatori/calciatrici

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

Lista di Presentazione – Distinta di gara

Nell'Area Società del portale www.lnd.it è disponibile la funzione denominata **"LISTA DI PRESENTAZIONE"** con la quale è possibile predisporre la distinta di gara.

Al fine di facilitare la procedura, si riportano di seguito i passaggi da seguire:

- Lista Presentazione → Campionati Regionali e Provinciali;
- Scelta della Competizione;
- Scelta della Gara;
- Selezionare Calciatori, Tecnico e Dirigenti e quindi stampare.

Viene così prodotta una lista per la giornata di Campionato selezionata, che riporta in modo automatico i nominativi, le matricole e i Dirigenti comprensivi di rispettiva qualifica riportata in organigramma societario. Sono gestite anche funzionalità di utilità per la riproposizione delle successive giornate di gara.

Nota Bene: Le Società dovranno stampare n.3 copie del documento (Arbitro, Società 1, Società 2).

Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione

Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art.56 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Disponibilità Campi da Giuoco

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da giuoco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 delle N.O.I.F.. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

Verbale di Omologazione Campi

Si precisa che il verbale di avvenuta omologazione dell'impianto sportivo, sottoscritto dai Tecnici del Comitato Regionale Umbria e dalla Società, dovrà essere esposto all'interno dello spogliatoio del Direttore di gara. Le Società affiliate, per il rinnovo dei Verbali scaduti o in scadenza, sono invitate a contattare la Segreteria del C.R.U. al fine di richiedere il sopralluogo per il successivo eventuale rilascio del Verbale di Omologazione da parte dei Tecnici del Comitato. Al fine di poter procedere ai sopralluoghi per i verbali in scadenza, si invitano le spettabili società a monitorare le scadenze, chiedendo il sopralluogo con un congruo anticipo rispetto alla scadenza.

Apertura degli uffici al pubblico

Si rende noto l'orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Umbria della L.N.D.:

	MATTINO	POMERIGGIO
<i>LUNEDI'</i>	09:00 – 13:00	15:00 - 19:00
<i>MARTEDI'</i>	09:00 – 13:00	15:00 - 19:00
<i>MERCOLEDI'</i>	09:00 – 13:00	15:00 - 19:00
<i>GIOVEDI'</i>	09:00 – 13:00	15:00 - 19:00
<i>VENERDI'</i>	09:00 – 13:00	15:00 - 19:00
<i>SABATO</i>	09:00 – 12:00	CHIUSO

Graduatoria Disciplina ed età media calciatori utilizzati

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha disposto che il PREMIO DISCIPLINA 2024/2025 venga assegnato come segue: per tutte le categorie sarà assegnata una coppa in base ad una graduatoria generale dei rispettivi campionati e gironi, e un premio consistente in materiale sportivo per la società prima in assoluto per ogni categoria. Relativamente al Premio ETÀ MEDIA CALCIATORI UTILIZZATI 2024/2025, riservato alle cd “*prime squadre*”, il premio consiste in materiale sportivo.

Partecipazioni Societarie

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra società partecipante allo stesso Campionato. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F..

Progetto di sviluppo del Calcio Femminile

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 269/A del 27 Giugno 2024, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 471 in pari data. In tal senso, al fine di promuovere lo sviluppo del Calcio Femminile, la F.I.G.C. ha confermato - fino a diversa determinazione del Consiglio Federale – la riproposizione dell'iniziativa in termini rimodulati, nell'ambito delle categorie del Calcio Femminile nazionale di Serie B e di Serie C, al fine di consentire un maggiore rafforzamento di detta area con l'intervento di strutture societarie professionistiche del settore maschile.

Adozione del modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento “Safeguarding”)

Si rende noto che, con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data 28 Giugno 2024, il C.O.N.I. ha **prorogato fino al 31 Dicembre 2024** il termine per la nomina, da parte delle Associazioni e Società Sportive affiliate, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, con particolare riferimento alla tutela dei minori (Regolamento “*Safeguarding*”).

Resta salvo quanto già previsto dal D. Lgs. 39/2021 e dalla delibera n. 255 del 25 Luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., in relazione alla predisposizione – entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee-Guida contenute nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 87/A del 31 Agosto 2023 e, **cioè, entro il 31 Agosto 2024** – di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle citate linee-guida.

Le indicazioni operative e il fac-simile di modello saranno resi disponibili a cura della F.I.G.C..

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a..

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C..

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio ("L'esito di una gara")

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

Iscrizioni ai Campionati - Coppe e Trofei Regionali e Provinciali

Stagione Sportiva 2024/2025

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

10 LUGLIO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

- **Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato JUNIORES UNDER 19 o in alternativa al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti (punto A/9 -2 e 3 e punto A/10 C.U. n.1 L.N.D.). Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Juniores Under 19 Regionale o in alternativa al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti, oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione all'attività giovanile del Comitato.**

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11, compresa l'attività Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali Femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Under 17 e Under 15 (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

- | | |
|--|------------|
| ■ TASSA FORFETTARIA | € 2.700,00 |
| ■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO | € 3.000,00 |
| ■ TASSA ASSOCIATIVA | € 300,00 |
| ■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI | * |

*** Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2024. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.**

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com (da caricare come altro allegato non in lista);
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Italia;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	933918	A.S.D.	ANGELANA 1930
2	67853	A.S.D.	ATLETICO BMG
3	932310	A.C.D.	BASTIA 1924
4	949301	A.S.D.	BRANCA 1969
5	22240	A.S.D.	CANNARA
6	952735	A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO
7	914326	AC	CITTA DI CASTELLO SSDARL
8	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO

N.	Matricola	Sigla	Società
9	770316	A.S.D.	NARNESE CALCIO
10	73843	A.S.D.	OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO
11	943541	A.S.D.	PIERANTONIO SPORT
12	62447	A.S.D.	POL. PIETRALUNGHESE
13	38820	A.S.D.	PONTEVALLECEPPI
14	51610	A.S.D.	TAVERNELLE CALCIO
15	949300	A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB
16	938056	SSDSRL	VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO

■ **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2024/2025 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Premesso quanto sopra, viene stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale **2024/2025**, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno **TRE** calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 01.01.2004 in poi
- 1 nato dal 01.01.2005 in poi
- 1 nato dal 01.01.2006 in poi

- **RESTA INTESO CHE, IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE, DEBBONO ECCELTUARSI I CASI DI ESPULSIONE DAL TERRENO DI GIUOCO E, QUALORA SIANO STATE GIA' EFFETTUATE TUTTE LE SOSTITUZIONI CONSENTITE, ANCHE I CASI DI INFORTUNIO DEI CALCIATORI DELLE FASCE DI ETA' INTERESSATE.**
- L'inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Regionale di Eccellenza, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

In alternativa, alle società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza, è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto del Direttore di Gara ai fini della irrogazione di una ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

16 LUGLIO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

- **Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato JUNIORES UNDER 19 o in alternativa al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti (punto A/9 -2 e 3 e punto A/10 C.U. n.1 L.N.D.). Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Juniores Under 19 Regionale o in alternativa al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti, oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione all'attività giovanile del Comitato.**

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11, compresa l'attività Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali Femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Under 17 e Under 15 (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

- | | |
|---|------------|
| ■ TASSA FORFETTARIA | € 2.000,00 |
| ■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO | € 2.500,00 |
| ■ TASSA ASSOCIATIVA | € 300,00 |
| ■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI | * |
| ■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2024. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. | |

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com (da caricare come altro allegato non in lista);
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Italia;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	770175	POL.D.	AMC 98
2	953685	A.S.D.	ARNA
3	770064	A.C.D.	BEVAGNA
4	76665	S.S.D.	CALZOLARO
5	62608	POL.D.	CAMPITELLO
6	64783	G.S.D.	CASA DEL DIAVOLO
7	935698	A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966
8	770357	S.S.D.	CERQUETO CALCIO
9	13270	A.S.D.	CLITUNNO
10	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO
11	951880	A.S.D.	FANELLO CALCIO ORVIETO
12	770029		FOLIGNO CALCIO SSDARL
13	70849	A.S.D.	GUARDEA
14	25460	G.S.	LAMA CALCIO A.S.D.
15	59512	A.S.D.	M.A.R.R.A.-S.FELICIANO
16	936138	ACD	MONTONE

N.	Matricola	Sigla	Società
17	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
18	937968	ASR	NUOVA ALBA SSD A.R.L.
19	940732	A.S.D.	PADULE SAN MARCO
20	60069	A.S.D.	PETRIGNANO
21	770503	U.S.D.	PIEVESE
22	38570	A.S.D.	PONTE FELCINO 1945
23	73319	A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL
24	31410	A.S.D.	S.SABINA
25	45040	A.S.D.	S.VENANZO
26	941324	A.S.D.	SANGEMINI SPORT
27	58599	S.S.D.	SELCI NARDI
28	954805	A.S.D.	SPOLETO
29	52320	A.S.D.	TODI CALCIO
30	947486		TORGIANO CALCIO ASD
31	770189	A.S.D.	VENTINELLA
32	770365		VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.

* **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2024/2025** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Premesso quanto sopra, viene stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale **2024/2025**, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno **DUE** calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- **1 nato dal 01.01.2004 in poi**
- **1 nato dal 01.01.2005 in poi**

- **RESTA INTESO CHE, IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE, DEBBONO ECCETTUARSI I CASI DI ESPULSIONE DAL TERRENO DI GIUOCO E, QUALORA SIANO STATE GIA' EFFETTUATE TUTTE LE SOSTITUZIONI CONSENTITE, ANCHE I CASI DI INFORTUNIO DEI CALCIATORI DELLE FASCE DI ETA' INTERESSATE.**

- L'inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

22 LUGLIO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
 - La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
 - L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
 - Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.
- Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.**

- **Le Società di Prima Categoria hanno l'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato JUNIORES UNDER 19, al Campionato Giovanile Under 18 Dilettanti indetto dalla L.N.D., al Campionato Under 17 o a quello Under 15.**

Alle Società che non rispettano l'obbligo, o che, se iscritte al Campionato Giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo pari ad € 600,00, mentre a quelle recidive un importo di € 700,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La partecipazione ai Campionati Regionali femminili sia di lega che giovanili aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle Categorie Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto nella misura di € 100,00.

Si precisa che alle Società di 1° Categoria, che partecipano al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tramite una società di Puro Settore Giovanile, costituita per statuto tra due o più società, l'addebito sopra previsto verrà decurtato di € 200,00.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

- | | |
|---|------------|
| ■ TASSA FORFETTARIA | € 1.500,00 |
| ■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO | € 2.250,00 |
| ■ TASSA ASSOCIATIVA | € 300,00 |
| ■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI | * |
| ■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2024. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. | |

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.

- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com (da caricare come altro allegato non in lista);
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Italia;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI 1^A CATEGORIA LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	922826		A.S.D. PIEGARO 2023
2	962087		ACADEMY SAN SISTO 2023
3	943050	A.S.D.	AMERINA 1950
4	962132		ASD FOOTBALL CLUB GUALDO
5	922690		ASSISI CALCIO 2023
6	936179	A.S.D.	ATHLETIC CLUB BASTIA
7	947063	A.S.D.	ATLETICO GUALDO FOSSATO
8	941074	A.S.D.	CALCIO PALAZZO
9	941332	ASD AC	CAPOCAVALLO
10	78040	S.S.D.	CASTELLO
11	202327	A.S.D.	CERBARA
12	75804	A.S.D.	CICONIA CALCIO
13	949299	A.S.D.	COLOMBELLA PERUGIA NORD
14	920913	S.S.D.	COLONIA
15	947271	A.S.D.	COSTANO
16	15270	A.S.D.	DEL NERA
17	953716	A.S.D.	F.C. UMBERTIDE AGAPE
18	954825	A.S.D.	FABRO VALDICHIANA
19	932363	SSDARL	FC CASTELLO SANSECONDO
20	71750	A.S.D.	FONTANELLE
21	945243	A.S.D.	FRATTICIOLA SELVATICA
22	945475	A.S.D.	GRIFO SIGILLO
23	937843	A.S.D.	GUALDO CASACASTALDA
24	947061	A.S.D.	JULIA SPELLO TORRE
25	951756	A.S.D.	LA CASTELLANA 1969
26	914026	A.S.D.	LUGNANO IN TEVERINA
27	58603	A.S.D.	MAGIONE
28	953678	U.S.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD
29	943051	S.S.D.	MONTECASTELLI
30	70852	A.S.	MONTECASTELLO VIBIO
31	933919	A.S.D.	MONTEFRANCO
32	947867	A.S.D.	NOCERA UMBRA 2017

N.	Matricola	Sigla	Società
33	941152	A.S.D.	NUOVA ATTIGLIANESE
34	954901	ASD	OLIMPIA UMBRIA
35	921407	A.S.D.	ORTANA CALCIO 1919
36	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.
37	19520	S.S.D.	PARLESCA
38	930209	F.C.D.	PASSIGNANO
39	67862	A.P.D.	PICCIONE
40	58597	U.S.D.	PIETRAFITTA
41	67854	POL.D.	PISTRINO
42	951990	A.S.D.	PONTANO
43	81733	U.S.D.	PONTE PATTOLI
44	941334	A.S.D.	PRO FICULLE
45	76568	A.S.D.	REAL AVIGLIANO
46	770319	F.C.D.	REAL VIRTUS
47	938032	A.S.D.	RIVO SUBASIO
48	63299	G.S.D.	ROMEO MENTI
49	73831	U.S.D.	S.ARCANGELO
50	936037	A.S.D.	S.NICOLÒ
51	941341	A.S.D.	SAN LUCA CALCIO
52	770185	A.S.D.	SAN MARCO JUVENTINA F.C.
53	932011	A.D.	SETTEVALLI PILA
54	930205	S.S.D.	SPORTING TERNI S.R.L.
55	936137	U.S.D.	SUPERGA 48
56	913987	A.S.D.	TIBER
57	770390	A.S.D.	TIGROTTI MORRA
58	53480	U.P.D.	TUORO
59	54110	U.P.D.	VALDIPIERLE
60	947090	A.S.D.	VALFABBRICA 1916
61	932849	A.S.D.	VIA LARGA MARSCIANO
62	940742	A.S.D.	VIGOR N.GUALDO BASTARDO
63	945427	A.S.D.	VIRTUS COLLINA
64	59518	A.S.D.	VIS FOLIGNO

*** LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ'**

In conformità delle disposizioni emanate dalla L.N.D., viene stabilito che:

Alle gare del Campionato di 1^a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2024/2025** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

05 AGOSTO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647** comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 1.000,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 2.000,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2024. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.	
* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione l'importo sarà di €. 775,00.	

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com (da caricare come altro allegato non in lista);
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Italia;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei campionati di Terza Categoria. Ferma tale condizione, detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- Alle società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da SGS "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria;
- Alle società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI 2^A CATEGORIA LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	962011		A.S.D. FONTIGNANO
2	922691		A.S.D. SPARVIERI CIVITELL
3	937746	SSDSRL	ACCADEMIA CALCIO TERNI
4	930891	A.C.D.	ALLERONA
5	941408	A.S.D.	ATLETICO SANT ANGELO
6	64779	U.S.D.	CASCIA
7	947237	A.S.D.	CASTELLO DELLE FORME
8	74936	POL.	COLLEPEPE
9	955173	A.S.D.	DERUTA CALCIO
10	203062	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.
11	947521	A.S.D.	FERENTILLO VALNERINA
12	917622	A.C.D.	GRIFO CANNARA
13	955137	ASDAPS	GRIFO TEZIO F.C.
14	953717	A.S.D.	GRS TERNI PAPIGNO
15	932613	A.S.D.	JUNIOR CARPINE MAGIONE
16	945636	A.S.D.	LUCA ROSI RAMAZZANO
17	204984	A.S.D.	MADONNA ALTA F.DI CAVALLO
18	66099	POL.D.	MOIANO
19	912772	A.S.D.	MONTEMORCINO
20	934558	A.S.D.	NORCIA 480

N.	Matricola	Sigla	Società
21	931641	A.S.D.	ORAT.DON BOSCO CSI GUBBIO
22	35760	U.S.D.	OTRICOLI C.
23	962120		PAPIANO 1965
24	66809	S.S.D.	PO BANDINO
25	949397	A.S.D.	POL.PEN.SPOLETO
26	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA
27	920841	A.S.D.	PONTE D ASSI
28	945516	A.S.D.	POZZO
29	915947	A.S.D.	PROMANO
30	770400	A.S.D.	REAL PADULE
31	63973	U.S.	SANGIUSTINO A.S.D.
32	930208	A.S.D.	SANT ORSOLA
33	58595	A.P.D.	SPINA
34	51150	POL.	SULPIZIA A.S.D.
35	962002	ASR	TAULANTET SOCIETA' SPORTI
36	952749	U.S.D.	TREVANA 2020
37	71731	A.S.D.	UMBRASABINA
38	917619	A.C.D.	VIOLE
39	921373	ASDPOL	VIRTUS BASCHI
40	201492	POL.	VIRTUS FOLIGNO A.S.D.

■ **E TUTTE LE SOCIETÀ CHE NE FARANNO RICHIESTA**

■ **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

In conformità delle disposizioni emanate dalla L.N.D., viene stabilito che:

Alle gare del Campionato di 2^a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2024/2025** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

04 SETTEMBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 750,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 500,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2024. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.	

*** Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 700,00.**

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com (da caricare come altro allegato non in lista);
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
 - Modello iscrizione Coppa Italia;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società	N.	Matricola	Sigla	Società
1	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO	4	947486		TORGIANO CALCIO ASD
2	932491	A.C.	PERUGIA CALCIO SRL	5	938056	SSDSRL	VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO
3	31410	A.S.D.	S.SABINA	6	952742	A.S.D.	WOMEN GUALDO CALCIO

■ **E TUTTE LE SOCIETÀ CHE NE FARANNO RICHIESTA.**

■ **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE**

Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

■ **ATTIVITÀ GIOVANILE**

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio Femminile possono partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A1

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

31 LUGLIO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647** comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 850,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 500,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2024. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.	

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A1 LE SEGUENTI SOCIETA':

N.	Matricola	Sigla	Società	N.	Matricola	Sigla	Società
1	943050	A.S.D.	AMERINA 1950	9	770029		FOLIGNO CALCIO SSDARL
2	933918	A.S.D.	ANGELANA 1930	10	71750	A.S.D.	FONTANELLE
3	67853	A.S.D.	ATLETICO BMG	11	953678	U.S.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD
4	203061	A.S.D.	ATLETICO GUBBIO	12	770316	A.S.D.	NARNESE CALCIO
5	932310	A.C.D.	BASTIA 1924	13	937968	ASR	NUOVA ALBA SSD A.R.L.
6	62608	POL.D.	CAMPITELLO	14	73843	A.S.D.	OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO
7	22240	A.S.D.	CANNARA	15	73319	A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL
8	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO	16	949300	A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB

■ **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Regionale Juniores A1 possono partecipare, su richiesta, i calciatori **nati dal 1° gennaio 2006 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **1 calciatore "fuori quota", nato dal 1° gennaio 2005 in poi.** **Non è in ogni caso consentito l'impiego di un secondo "fuori quota".**

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A2

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

31 LUGLIO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 850,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 500,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2024. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.	

* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 700,00.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A2 LE SEGUENTI SOCIETA':

N.	Matricola	Sigla	Società	N.	Matricola	Sigla	Società
1	203759	POL.	AC FULGENS FOLIGNO A.S.D.	26	930209	F.C.D.	PASSIGNANO
2	770175	POL.D.	AMC 98	27	60069	A.S.D.	PETRIGNANO
3	935100		BALDACCIO BRUNI SQ. C	28	67862	A.P.D.	PICCIONE
4	770064	A.C.D.	BEVAGNA	29	943541	A.S.D.	PIERANTONIO SPORT
5	949301	A.S.D.	BRANCA 1969	30	770503	U.S.D.	PIEVESE
6	935698	A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966	31	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA
7	952735	A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO	32	38820	A.S.D.	PONTEVALLECEPPI
8	202327	A.S.D.	CERBARA	33	941334	A.S.D.	PRO FICULLE
9	914326	AC	CITTA DI CASTELLO SSDARL	34	770319	F.C.D.	REAL VIRTUS
10	203062	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.	35	63299	G.S.D.	ROMEO MENTI
11	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO	36	31410	A.S.D.	S.SABINA
12	953716	A.S.D.	F.C. UMBERTIDE AGAPE	37	770185	A.S.D.	SAN MARCO JUVENTINA F.C.
13	943317	U.S.D.	GIOVANILE DERUTASANNICOLO	38	941324	A.S.D.	SANGEMINI SPORT
14	937843	A.S.D.	GUALDO CASACASTALDA	39	951974		SES PERUGIA ACADEMY ASD
15	70849	A.S.D.	GUARDEA	40	932011	A.D.	SETTEVALLI PILA
16	954797	A.S.D.	J.RAMAZZANO COLOMBELLA	41	954805	A.S.D.	SPOLETO
17	947061	A.S.D.	JULIA SPELLO TORRE	42	930205	S.S.D.	SPORTING TERNI S.R.L.
18	943619	SSD	JUNIOR SAN SISTO SRL	43	936137	U.S.D.	SUPERGA 48
19	25460	G.S.	LAMA CALCIO A.S.D.	44	51610	A.S.D.	TAVERNELLE CALCIO
20	204984	A.S.D.	MADONNA ALTA F.DI CAVALLO	45	52320	A.S.D.	TODI CALCIO
21	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO	46	770189	A.S.D.	VENTINELLA
22	947867	A.S.D.	NOCERA UMBRA 2017	47	770365		VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.
23	954901	ASD	OLIMPIA UMBRIA	48	59518	A.S.D.	VIS FOLIGNO
24	921407	A.S.D.	ORTANA CALCIO 1919	49	938056	SSDSRL	VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO
25	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.				

■ **E TUTTE LE SOCIETA' CHE NE FARANNO RICHIESTA**

■ **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Regionale Juniores A2 possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2006 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2005 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota"**.

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DILETTANTI

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

31 LUGLIO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 100,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	€. 700,00 (se pura)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DILETTANTI LE SOCIETÀ CHE NE FARANNO RICHIESTA.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Alle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

16 SETTEMBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 275,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 250,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2024. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.	

* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di € 700,00.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE LE SOCIETA' CHE NE FARANNO RICHIESTA.

■ **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19 Femminile possono partecipare, su richiesta, calciatrici **nate dal 1° gennaio 2006 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **4 (quattro) calciatrici nate dal 1° Gennaio 2004 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quinto "fuori quota".**

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi comprese le calciatrici "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE C1

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

31 LUGLIO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€.	800,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€.	500,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€.	300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*	
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2024. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.		

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE "C1" LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società	N.	Matricola	Sigla	Società
1	933032	POL.D	CITTA DI NORCIA	8	953327	A.S.D.	MONTEGABBIONE
2	770209	A.S.D.	CTS GRAFICA CALCIO A 5	9	919386	A.S.D.	REAL CANNARA CALCIO A 5
3	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO	10	951724	A.S.D.	REAL FOLIGNO C5
4	941769	A.S.D.	FUTSAL LIDARNO	11	955168	A.S.D.	RSA CITTA DI RIETI
5	770369	A.S.D.	GADTCH 2000	12	953067	A.S.D.	SAN MARTINO CALCIO A 5
6	947064	A.S.D.	GUBBIO BURANO	13	947486		TORGIANO CALCIO ASD
7	914607		MIRIANO CALCIO A 5	14	71731	A.S.D.	UMBRASABINA

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Alle gare del Campionato di Serie C1 ed alle altre dell'attività ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2024/2025** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

- L'inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE C2

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

02 SETTEMBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
 - La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
 - L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
 - Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.
- Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.**

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€.	550,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€.	500,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€.	300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*	
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2024. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.		

* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 450,00.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2024/2025 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei campionati di Calcio a 5 Serie D. Ferma tale condizione, detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- Alle società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da SGS "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Calcio a 5 Serie C2;
- Alle società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Calcio a 5 Serie C2.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE MASCHILE SERIE "C2" LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società	N.	Matricola	Sigla	Società
1	934554	U.S.D.	A. BARBERINI FLAMINIA	11	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
2	955228	A.S.D.	ACCADEMY SPORT FOLIGNO	12	947867	A.S.D.	NOCERA UMBRA 2017
3	955289	A.S.D.	BOLSENA FUTSAL C5	13	931641	A.S.D.	ORAT.DON BOSCO CSI GUBBIO
4	951975	A.S.D.	CIRCOLO IL PIANTONE	14	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.
5	937891	A.S.D.	CITTA DI ORTE C5	15	955499	A.S.D.	POLISPORTIVA LEONESSA
6	14190	A.P.D.	CORCIANO	16	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA
7	954825	A.S.D.	FABRO VALDICHIANA	17	947623	A.S.D.	REAL MA.STER.
8	917478	A.S.D.	FORTIS C.BALANZANO	18	938032	A.S.D.	RIVO SUBASIO
9	962321		LAURENTINA FUTSAL ASSOCIA	19	920638	A.S.D.	SUGANO
10	949723	A.S.D.	MONTERUBIAGLIESE CA5	20	955066	A.S.D.	VIRTUS GUALDO

■ **E TUTTE LE SOCIETÀ CHE NE FARANNO RICHIESTA**

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Alle gare del Campionato di Serie C2 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva **2024/2025** che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

- L'inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE SERIE "C"

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

02 SETTEMBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.34 del regolamento della L.N.D.;
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati;
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 525,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 250,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	*
■ Il totale è calcolato in base al numero di tesserati al 30 Giugno 2024. Per l'importo del premio assicurativo si rimanda a successivo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.	

* Per quanto riguarda le Società di nuova affiliazione, l'importo sarà di €. 350,00.

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 5 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a 5 femminile affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche a Campionati di Calcio a 5 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali di Calcio a 5 Femminile.

HANNO DIRITTO AD ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	962087		ACADEMY SAN SISTO 2023
2	770175	POL.D.	AMC 98
3	962319		ASD MONTEBELLO
4	931542	POL.D.	CIRCOLO LAVORATORI TERNI
5	937891	A.S.D.	CITTA DI ORTE C5

N.	Matricola	Sigla	Società
6	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO
7	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO
8	922834	A.S.D.	REAL GRYPHUS
9	955168	A.S.D.	RSA CITTA DI RIETI
10	952030	A.S.D.	TERNANA THYRUS C.5

■ **E TUTTE LE SOCIETÀ' CHE NE FARANNO RICHIESTA**

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Alle gare del Campionato Regionale Femminile di calcio a 5 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, su richiesta, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, **tutte le calciatrici** regolarmente tesserate per la stagione sportiva **2024/2025** che abbiano compiuto anagraficamente il **14°** anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

07 OTTOBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 275,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 250,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	€. 350,00 (se pura)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Under 21 Maschile di Calcio a Cinque possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2004 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota"**.

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente all'attività di Calcio a Cinque, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

07 OTTOBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban IT 09 L 05034 03001 000000004647, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 275,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 250,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	€. 350,00 (se pura)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Under 21 Femminile di Calcio a Cinque possono partecipare le calciatrici **nate dal 1° gennaio 2004 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **3 (tre) calciatrici "fuori quota", nate dal 1° gennaio 2003 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota".**

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatrici di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi le calciatrici "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente all'attività di Calcio a Cinque, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

16 SETTEMBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su **Banco BPM** codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso, comprovato dalla copia dello stesso.
Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 275,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 250,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	€. 350,00 (se pura)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Under 19 Maschile di Calcio a Cinque possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2006 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **3 (tre) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2005 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota".**

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente all'attività di Calcio a Cinque, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

07 OTTOBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 275,00
ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 250,00
■ TASSA ASSOCIATIVA	€. 300,00 (se pura)
■ ANTICIPAZIONI IN CONTO SPESE ASSICURAZIONE TESSERATI	€. 350,00 (se pura)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In conformità delle direttive impartite in merito dalla L.N.D. viene stabilito che:

Alle gare del Campionato Under 19 Femminile di Calcio a Cinque possono partecipare le calciatrici **nate dal 1° gennaio 2006 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.; è consentito impiegare, durante lo svolgimento della gara, fino a un massimo di **3 (tre) calciatrici "fuori quota", nate dal 1° gennaio 2004 in poi. Non è in ogni caso consentito l'impiego di un quarto "fuori quota".**

- L'inosservanza di tale disposizione comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione disciplinare della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

È consentito anche alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare calciatrici di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi le calciatrici "fuori-quota".

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente all'attività di Calcio a Cinque, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti.

TORNEO PROVINCIALE AMATORI

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

16 SETTEMBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il suddetto pagamento è da ascrivere ai seguenti titoli:

■ TASSA FORFETTARIA	€. 375,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 350,00 (se pura) € 150,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)
■ ACCONTO SPESE ARBITRALI	€. 750,00

In relazione alle Modalità ed alla Documentazione necessaria per l'iscrizione al Torneo Amatori per la Stagione Sportiva 2024/2025, si rimanda a successivo Comunicato Ufficiale.

■ ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati e Tornei organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

TASSA ADESIONE AL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA:

La tassa di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica pari ad **€ 30,00** è obbligatoria indipendentemente dal numero di Campionati o Tornei a cui partecipa una Società.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A1

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

05 AGOSTO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 380,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 310,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 260,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Serie D)
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;

- c) Statuto sociale vigente (da caricare come “altro allegato non in lista” documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A1 LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	203759	POL.	AC FULGENS FOLIGNO A.S.D.
2	62608	POL.D.	CAMPITELLO
3	22240	A.S.D.	CANNARA
4	952735	A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO
5	71750	A.S.D.	FONTANELLE
6	770316	A.S.D.	NARNESE CALCIO
7	770090		ORVIETANA CALCIO S.R.L.

N.	Matricola	Sigla	Società
8	949557	SSDARL	POLISPORTIVA TERNANA
9	38820	A.S.D.	PONTEVALLECEPPI
10	73319	A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL
11	31410	A.S.D.	S.SABINA
12	933921	A.S.D.	SPORTING CLUB TRESTINA
13	949300	A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB
14	938056	SSDSRL	VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A2

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

05 AGOSTO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 380,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 310,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 260,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Prof. - Serie D)
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 A2 LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società	N.	Matricola	Sigla	Società
1	949290		ACADEMY TERNI F.C.	15	915592	C.S.D.	GIOVANILI TODI
2	937746	SSDSRL	ACCADEMIA CALCIO TERNI	16	932613	A.S.D.	JUNIOR CARPINE MAGIONE
3	943050	A.S.D.	AMERINA 1950	17	953678	U.S.	MANTIGNANA MONTEMALBE ASD
4	933918	A.S.D.	ANGELANA 1930	18	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
5	203061	A.S.D.	ATLETICO GUBBIO	19	937968	ASR	NUOVA ALBA SSD A.R.L.
6	935100		BALDACCIO BRUNI SQ. C	20	954901	ASD	OLIMPIA UMBRIA
7	932310	A.C.D.	BASTIA 1924	21	73843	A.S.D.	OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO
8	935698	A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966	22	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.
9	914326	AC	CITTA DI CASTELLO SSDARL	23	770185	A.S.D.	SAN MARCO JUVENTINA F.C.
10	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO	24	936137	U.S.D.	SUPERGA 48
11	953716	A.S.D.	F.C. UMBERTIDE AGAPE	25	51610	A.S.D.	TAVERNELLE CALCIO
12	947521	A.S.D.	FERENTILLO VALNERINA	26	940742	A.S.D.	VIGOR N.GUALDO BASTARDO
13	951839	A.S.D.	FOOTBALL CAMPITELLO	27	770365		VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.
14	947127	A.S.D.	FULGINIUM				

■ **E LE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE CHE NE FARANNO RICHIESTA**

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

26 AGOSTO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
 - La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
 - L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
 - Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.
- Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.**

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 380,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 310,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 260,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Prof. - Serie D)
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A1

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

05 AGOSTO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 330,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 260,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 210,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Serie D)
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A1 LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	937746	SSDSRL	ACCADEMIA CALCIO TERNI
2	932310	A.C.D.	BASTIA 1924
3	62608	POL.D.	CAMPITELLO
4	22240	A.S.D.	CANNARA
5	935698	A.C.D.	CASTEL DEL PIANO 1966
6	952735	A.S.D.	CASTIGLIONE DEL LAGO
7	203062	P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.

N.	Matricola	Sigla	Società
8	932324	A.S.D.	DUCATO SPOLETO
9	69799	A.S.D.	ELLERA CALCIO
10	770090		ORVIETANA CALCIO S.R.L.
11	31410	A.S.D.	S.SABINA
12	933921	A.S.D.	SPORTING CLUB TRESTINA
13	949300	A.S.D.	TERNI FOOTBALL CLUB
14	938056	SSDSRL	VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A2

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

05 AGOSTO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 330,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 260,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 210,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (Pure - Prof. - Serie D)
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

HANNO DIRITTO DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 A2 LE SEGUENTI SOCIETÀ:

N.	Matricola	Sigla	Società
1	203759	POL.	AC FULGENS FOLIGNO A.S.D.
2	949290		ACADEMY TERNI F.C.
3	952313	A.P.D.	ACCADEMIA DON BOSCO
4	943050	A.S.D.	AMERINA 1950
5	933918	A.S.D.	ANGELANA 1930
6	203061	A.S.D.	ATLETICO GUBBIO
7	914326	AC	CITTA DI CASTELLO SSDARL
8	953716	A.S.D.	F.C. UMBERTIDE AGAPE
9	71750	A.S.D.	FONTANELLE
10	951839	A.S.D.	FOOTBALL CAMPITELLO
11	915592	C.S.D.	GIOVANILI TODI
12	954797	A.S.D.	J.RAMAZZANO COLOMBELLA
13	947061	A.S.D.	JULIA SPELLO TORRE
14	932613	A.S.D.	JUNIOR CARPINE MAGIONE

N.	Matricola	Sigla	Società
15	204984	A.S.D.	MADONNA ALTA F.DI CAVALLO
16	912772	A.S.D.	MONTEMORCINO
17	770316	A.S.D.	NARNESE CALCIO
18	33340	A.S.D.	NESTOR CALCIO
19	954901	ASD	OLIMPIA UMBRIA
20	73843	A.S.D.	OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO
21	931641	A.S.D.	ORAT.DON BOSCO CSI GUBBIO
22	947062	A.S.D.	ORVIETO F.C.
23	38820	A.S.D.	PONTEVALLECEPPI
24	73319	A.S.D.	PONTEVECCHIO SRL
25	932011	A.D.	SETTEVALLI PILA
26	51610	A.S.D.	TAVERNELLE CALCIO
27	940742	A.S.D.	VIGOR N.GUALDO BASTARDO
28	201492	POL.	VIRTUS FOLIGNO A.S.D.

■ **E LE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE CHE NE FARANNO RICHIESTA**

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

26 AGOSTO 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' PROFESSIONISTICHE)	€. 330,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DILETTANTISTICHE)	€. 260,00
■ TASSA ISCRIZIONE (PER SOCIETA' DI PURO SETTORE)	€. 210,00
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 500,00 (pure-Prof. – serie D)
■ ANTICIPAZIONE IN CONTO SPESE ORGANIZZ. COMITATO	€. 250,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

23 SETTEMBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 100,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 300,00 (Pure - Prof.- Serie D)
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 150,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 CALCIO A CINQUE MASCHILE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

14 OTTOBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 100,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 100,00 (Serie A - Serie B)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

14 OTTOBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 100,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 100,00 (Serie A - Serie B)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. (Come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

23 SETTEMBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 100,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 300,00 (Pure - Prof.- Serie D)
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 150,00 (Società iscritte ai Campionati Dilettanti)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 CALCIO A CINQUE MASCHILE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

14 OTTOBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 100,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 100,00 (Serie A - Serie B)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
- Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le **ore 19:00** del

14 OTTOBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 100,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 100,00 (Serie A - Serie B)

Inoltre dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
 - Dati Società (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Organigramma (previo accreditamento sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.);
 - Presidente;
 - Delegati alla firma;
 - Autocertificazione N.O.I.F.;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com;
 - Foglio anzianità federale dirigenti;
 - Foglio dati per testate giornalistiche;
 - Foglio dichiarazione dotazione apparecchio defibrillatore e personale formato all'utilizzo;
- c) Statuto sociale vigente (da caricare come "altro allegato non in lista" documento corrispondente a quanto depositato sul portale Anagrafe Federale F.I.G.C.).
- d) Visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (per le Società iscritte nel registro delle imprese).

■ **LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**

Relativamente all'attività giovanile, per tutto quanto non previsto dal presente C.U., si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

TORNEO ESORDIENTI

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

23 SETTEMBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati;
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 60,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 150,00 (escluse Società iscritte ai Campionati Dilettanti)
■ TASSA ISCRIZIONE PER ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA	€. 60,00

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq."B"....), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Organigramma - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Presidente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Delegati alla firma - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Autocertificazione N.O.I.F. - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitarie commerciali se non già depositato per la corrente stagione;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com da allegare all'interno della domanda di iscrizione (www.lnd.it) alla voce "gestione allegati";
- Statuto sociale vigente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio anzianità federale dirigenti - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dati per testate giornalistiche - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita;**

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

TORNEO ESORDIENTI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

14 OTTOBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati;
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 60,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 100,00 (Serie A - Serie B)
■ TASSA ISCRIZIONE PER ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA	€. 60,00

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq."B"....), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Organigramma - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Presidente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Delegati alla firma - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Autocertificazione N.O.I.F. - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitarie commerciali se non già depositato per la corrente stagione;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com da allegare all'interno della domanda di iscrizione (www.lnd.it) alla voce "gestione allegati";
- Statuto sociale vigente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio anzianità federale dirigenti - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dati per testate giornalistiche - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita;**

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

TORNEO PULCINI

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

23 SETTEMBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 60,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 150,00 (escluse Società iscritte ai Campionati Dilettantistici)
■ TASSA ISCRIZIONE PER ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA	€. 60,00

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq."B"....), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Organigramma - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Presidente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Delegati alla firma - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Autocertificazione N.O.I.F. - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitarie commerciali-se non già depositato per la corrente stagione;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com da allegare all'interno della domanda di iscrizione (www.lnd.it) alla voce "gestione allegati";
- Statuto sociale vigente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio anzianità federale dirigenti - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dati per testate giornalistiche - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita;**

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

TORNEO PULCINI CALCIO A CINQUE

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

14 OTTOBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line**, stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..
- L'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati.
- Il versamento dell'intero importo dovrà essere effettuato, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND Comitato Regionale Umbria o tramite bonifico bancario, a favore di FIGC-LND Comitato Regionale Umbria effettuato su Banco BPM codice iban **IT 09 L 05034 03001 000000004647**, comprovato dalla copia dello stesso.

Si precisa di inserire nella causale del bonifico SOLO il numero di matricola della Società.

Il pagamento dovrà essere effettuato per i seguenti titoli:

■ TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATO	€. 60,00
■ ANTICIP. IN CONTO SPESE ORGANIZZAZIONE COMITATO	€. 100,00 (Serie A - Serie B)
■ TASSA ISCRIZIONE PER ULTERIORE SQUADRA ISCRITTA	€. 60,00

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq."B"....), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Organigramma - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Presidente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Delegati alla firma - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Autocertificazione N.O.I.F. - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitarie commerciali-se non già depositato per la corrente stagione;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com da allegare all'interno della domanda di iscrizione (www.lnd.it) alla voce "*gestione allegati*";
- Statuto sociale vigente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio anzianità federale dirigenti - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dati per testate giornalistiche - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita;**

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

TORNEI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI

Le iscrizioni dovranno essere redatte on-line e la relativa documentazione dematerializzata (firma elettronica) dovrà essere inviata tramite l'apposita procedura telematica al C.R. Umbria, entro le ore 19:00 del

23 SETTEMBRE 2024

Costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione:

- La domanda di iscrizione **debitamente compilata on line** (firma elettronica) stampata e firmata da tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società.
- La disponibilità di un **impianto di giuoco omologato**, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del regolamento della L.N.D..

L'iscrizione ai suddetti Tornei è gratuita.

L'iscrizione, comprensiva di elenco atleti componenti ciascuna singola squadra (1 x sq. "A", 1 x sq. "B"), dovrà essere inviata tramite la procedura di dematerializzazione con la seguente documentazione:

- a) Modulistica per iscrizione on-line da www.lnd.it;
- Dati Società - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Organigramma - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Presidente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Delegati alla firma - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Autocertificazione N.O.I.F. - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio notizie (Campionato);
 - Nulla Osta disponibilità campo di giuoco (se convenzione con enti proprietari produrre convenzione e nulla osta campo di giuoco sottoscritta dalla stessa società);
 - Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Riepilogo richieste iscrizione Campionati.
- b) Modulistica per iscrizione on-line da www.figc-cru.com da allegare all'interno della domanda di iscrizione (www.lnd.it) alla voce "*gestione allegati*";
- Statuto sociale vigente - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio anzianità federale dirigenti - se non già depositato per la corrente stagione;
 - Foglio dati per testate giornalistiche - se non già depositato per la corrente stagione;
 - **Elenco nominativo componenti ciascuna squadra iscritta riportante anno di nascita;**

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE VIA POSTA.

■ **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società che partecipano ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore (come previsto dal C.U. N.1 della L.N.D.).

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Obbligo del tesseramento di calciatori appartenenti al Settore Giovanile

Si fa presente che il mancato tesseramento dei calciatori di settore giovanile, verrà punito con la sanzione del Deferimento agli organi della giustizia sportiva.

Obbligo delle Società della consegna dei referti inerenti i Tornei dell'Attività di Base categoria Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici

Si ricorda che tutte le Società sono obbligate a consegnare alle rispettive Delegazioni i referti inerenti le gare del Torneo Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, entro e non oltre la gara prevista da calendario per il turno successivo. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra l'applicazione delle sanzioni di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico.

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 02 LUGLIO 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace